

Decreto federale che approva i risultati dei negoziati multilaterali condotti sotto l'egida del GATT (Tokio-Round)

632.23

del 12 dicembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1979²⁾,

decreta:

Articolo unico

¹ Sono approvati i seguenti accordi e strumenti, conclusi nel quadro dei Negoziati Commerciali Multilaterali condotti sotto l'egida del GATT (Tokio-Round):

- a. Protocollo di Ginevra (1979) allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio³⁾, nonché la Lista LIX-Svizzera
- b. Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio⁴⁾
- c. Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁵⁾
- d. Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi⁶⁾
- e. Accordo sugli appalti pubblici⁷⁾
- f. Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁸⁾
- g. Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione⁹⁾
- h. Accordo internazionale sui prodotti lattiero caseari¹⁰⁾
- i. Accordo sulle carni bovine¹¹⁾
- k. Dichiarazione concernente le misure commerciali per proteggere la bilancia dei pagamenti¹²⁾
- l. Misure di tutela per promuovere lo sviluppo¹³⁾

RU 1979 2153

1) RS 101

2) FF 1979 III 1

3) RS 0.632.231

4) RS 0.632.231.1

5) RS 0.632.231.2

6) RS 0.632.231.41

7) RS 0.632.231.42

8) RS 0.632.231.3

9) RS 0.632.231.43

10) RS 0.632.231.51

11) RS 0.632.231.52

12) RS 0.632.231.44

13) RS 0.632.231.61

- m. Memorandum d'Accordo concernente le notificazioni, le consultazioni, la composizione di controversie e la vigilanza¹⁾
- n. Trattamento differenziato e più favorevole, reciprocità e partecipazione più completa dei Paesi in via di sviluppo²⁾
- o. Accordo fra gli Stati Uniti e la Svizzera concernente il formaggio³⁾
- p. Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina⁴⁾
- q. Risultati delle trattative bilaterali tra le Delegazioni neozelandese e svizzera, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali⁵⁾
- r. Lettera del Direttore generale dell'Agricoltura della Commissione CE concernente l'applicazione di un diritto di monopolio all'importazione in Svizzera dei prodotti di denominazione d'origine «cognac» e «armagnac»⁶⁾.

² Il Consiglio federale ha facoltà di ratificare questi strumenti. Esso fissa, in particolare, la data d'entrata in vigore delle riduzioni tariffarie.

³ Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

1) RS 0.632.231.7

2) RS 0.632.231.62

3) RS 0.632.293.362

4) RS 0.632.231.53

5) RS 0.632.296.141

6) RS 0.632.290.16